

2008 14 gennaio Circolare prot. n. 277 del Ministero dell'Interno. Confermata la circolazione e sosta autocaravan in recepimento della Direttiva del Ministero dei Trasporti.



Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo

Direzione Generale UTG
Prot. Uscita del 15 gennaio 2008
Numero: 0000277
Classifica: M/

ROMA 14 gennaio 2008

AI SIGG. PREFETTI - LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO - TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO - BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA

E p.c.:
AL DIPARTIMENTO DI P.S.
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO - SEDE

OGGETTO: Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 comma 1 del Codice della Strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Analizzando nel dettaglio talune fattispecie concrete che hanno dato luogo ad ordinanze dei pubblici uffici, il Ministero dei Trasporti ha tra l'altro

in sede legislativa nell'art. 159 comma 2 del

di eccesso di tutela quei provvedimenti che

per limitare, reprimere o regolamentare il

escludere dalla circolazione la "autocaravan"

stendendo che il suo obiettivo è solo quello

di acque nere e bianche sulla pubblica via ..."

malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi

oggetti motivate sulla base dell'esigenza di

ate e l'assenza di qualsivoglia altro elemento

motivi che non sono certo riconducibili alle

onde serbatoi di raccolta delle acque inerti

utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a

dottata circa "lo scarico di residui organici e

svellimento, in quanto l'eventuale violazione

na 1, lett. f) e g) del Codice della Strada (Arti

mi 2, 3 e 4.

lo un divieto preventivo sulla presunzione di

si applica quando si realizza una particolare

violazione di cui al comma 4 del medesimo

lare e luride su strade ed aree pubbliche al di

strumenti sanzionatori per garantire il rispetto

di limitazione in tal senso alle autocaravan.

re nei confronti dei camperisti il divieto di

una ben precisa condotta, ossia quella imple-

ngamenti permanenti al suolo e necessità di

mento istruttorio ovvero decisivo nel caso

ano al contempo, agli organi accertatori un

la segnaletica stradale nell'esplicitamento delle

locare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo,

mpiegare ma viola l'articolo 157 del Codice della



Diritto dei cittadini UE di circolare e soggiornare negli Stati membri

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2008

Il Decreto legislativo n. 32 apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, riguardante il diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Le novità più importanti riguardano la riformulazione dell'articolo 20, circa le "Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno".

Per stare all'essenziale: tale diritto può essere limitato solo per:

- motivi di sicurezza dello Stato;
- motivi imperativi di pubblica sicurezza.

I provvedimenti di allontanamento non possono essere motivati da ragioni di ordine economico.

Per adottare un provvedimento di allontanamento occorre tener conto: della durata del soggiorno in Italia dell'interessato; della sua età; della sua situazione familiare e economica; del suo stato di salute; della sua integrazione nel territorio nazionale; dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico, individuate dall'OMS, ed altre malattie infettive o parassitarie contagiose, purché oggetto di disposizioni di protezione applicate ai cittadini italiani.